

**FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
“La fornace dell’innovazione”**

Statuto

STATUTO "LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE"

DENOMINAZIONE

Art. 1. E' costituita una Fondazione con fini di animazione imprenditoriale, territoriale, culturale e di formazione professionale denominata LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE.

La Fondazione è regolata dal presente statuto.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli artt. 12 e ss. del codice civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

SEDE

Art. 2. La Fondazione ha sede in Asolo (TV) Via Strada Muson n. 2/C presso La Fornace di Asolo. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

SCOPO

Art. 3. La Fondazione intende costantemente realizzare ogni ricerca e ogni azione diretta a favorire la crescita imprenditoriale sia quantitativa che qualitativa avendo come criterio fondamentale per le proprie attività l'innovazione tecnologica, organizzativa, culturale così da favorire una imprenditorialità di peculiare valore con efficacia sul mercato locale, nazionale ed internazionale.

Nell'impegno prioritario di stimolare e di valorizzare il potenziale creativo, economico e culturale del territorio, la Fondazione ricercherà in particolare i seguenti obiettivi:

- diffondere la cultura dell'innovazione creando un ambiente favorevole alla circolazione di competenze, idee e conoscenze;
- favorire la creazione di imprese innovative o in grado comunque di dare valore aggiunto al territorio tramite la realizzazione e la gestione di un Incubatore d'Impresa;
- affinare i processi di creazione e di diffusione dell'innovazione di prodotto e di processo;
- sperimentare progetti-pilota innovativi e trasferibili, senza limitazioni di aree d'intervento;
- garantire assistenza e stimolo soprattutto nella fase di avvio delle nuove imprese;
- ricercare specifici rami innovativi;
- promuovere ed erogare anche direttamente, accanto ai tradizionali servizi di assistenza, anche servizi innovativi e qualificati;
- favorire processi in rete con altri servizi e strutture presenti a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- considerare l'animazione economica come un impegno costante.

Strumentalmente si fa ricorso alla formazione continua e alla relativa promozione nei diversi ambiti culturali, professionali e disciplinari contemplati dalla propria attività, anche mediante l'attivazione di corsi, seminari, mostre e convegni.

ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Art. 4

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione, potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) erogare contributi, premi e borse di studio a persone fisiche o giuridiche per attività organizzate o co-organizzate dalla Fondazione;
- g) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, mostre od altri eventi topici procedendo alla pubblicazioni dei relativi atti o documenti, e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori ed gli enti pubblici di riferimento;
- h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali

VIGILANZA

Art. 5

Ai sensi della normativa vigente la vigilanza sull'attività della Fondazione è rimessa allo Stato Italiano.

PATRIMONIO

Art. 6 Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio anche sotto forma di beni strumentali;
- d) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

- e) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

FONDO DI GESTIONE

Art. 7

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione o comunque al patrimonio;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici;
- d) dai contributi dei Fondatori, Partecipanti Sostenitori, Partecipanti Istituzionali, Partecipanti Volontari;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 8.

L'esercizio finanziario inizia con il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. Entro 4 mesi dalla fine di ogni esercizio verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo, previa presentazione al Collegio dei Revisori, ed entro il mese di ottobre sarà dallo stesso Consiglio adottato il documento programmatico previsionale ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Degli impegni di spesa e delle obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da delegati, viene data opportuna conoscenza al Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno esser impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività o con accantonamento in uno specifico fondo di riserva.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Art. 9.

I membri della Fondazione si dividono in

- Fondatori;
- Partecipanti Sostenitori;
- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti Volontari;

FONDATORI

Art. 10

Sono Fondatori, i soggetti pubblici o privati che hanno avviato, partecipato o contribuito a realizzare il progetto che si sviluppa nel contesto della Fornace di Asolo e nel contiguo nuovo edificio adibito ad incubatore d'impres e a centro servizi per le PMI. Essi trovano menzione nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Sono altresì considerati Fondatori, persone fisiche, singole o associate, e giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscono entro 12 mesi dalla data di costituzione della Fondazione al fondo di dotazione e di gestione, con entità o con un prestigio tali da riconoscerne la posizione di Fondatore e in base a tali requisiti vengono nominati con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione. Dopo 12 mesi dalla costituzione lo status di Fondatore, previo i requisiti prima indicati, può essere riconosciuto solo con una delibera a maggioranza di 2/3 del Consiglio di Amministrazione.

PARTECIPANTI SOSTENITORI

Art. 11

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, che confluiscono nel fondo di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Partecipante Sostenitore dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

PARTECIPANTI ISTITUZIONALI

Art. 12

Sono partecipanti Istituzionali gli Enti Pubblici, le Accademie, le Università che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

PARTECIPANTI VOLONTARI

Art. 13

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Volontari" le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali od immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei partecipanti volontari per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTERI

Art. 14

Possono essere nominati Fondatori, Partecipanti Sostenitori, Partecipanti Istituzionali, partecipanti Volontari, anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati od altre istituzioni aventi sedi all'estero.

PREROGATIVE DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

Art. 15

La qualifica di partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva in considerazione della necessità ed importanza delle categorie di provenienza nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile.

I partecipanti possono, con modalità individuate e stabilite dal Consiglio di Amministrazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare con un canale preferenziale alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dell'Ente.

ESCLUSIONE

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione decide con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri l'esclusione di Fondatori e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri l'esclusione di Partecipanti.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 17

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Comitato Esecutivo
- il Presidente
- il Direttore generale
- il Collegio dei Partecipanti
- il Collegio dei Revisori

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici a quindici membri nominati dai Partecipanti Fondatori. La Regione del Veneto (o suoi enti strumentali), la Provincia di Treviso e la C.C.I.A.A di Treviso, partecipano di diritto al Consiglio d'Amministrazione designando un proprio rappresentante.

Tutti i membri restano in carica quattro esercizi (salvo le disposizioni delle norme transitorie). Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- a) stabilire le linee generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;
- b) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo presentati dal Direttore Generale;

- c) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;
- d) nominare i Fondatori e i Partecipanti Sostenitori, Istituzionali, Volontari;
- e) nominare fra i Componenti del Consiglio, il Presidente della Fondazione ed il Vicepresidente;
- f) nominare i membri del Comitato Esecutivo;
- g) approvare il regolamento interno della Fondazione;
- h) nominare il Direttore Generale, determinandone la retribuzione, la qualifica e la durata del rapporto;
- i) deliberare i compensi per i Componenti del Collegio dei Revisori;
- j) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- l) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- m) deliberare le esclusioni di cui all'art.16;
- n) svolgere tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), e), f), h), m) sono validamente adottate con la presenza di almeno 2/3 dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni di cui alla lettera l) sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto.

Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione può spettare, oltre al rimborso delle spese vive, una medaglia di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari su determinazione dello stesso Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori.

CONVOCAZIONE E QUORUM

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno otto giorni di preavviso, o in caso di urgenza a mezzo telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso. In ogni caso il Consiglio si intende regolarmente convocato e atto a deliberare qualora vi sia la presenza della totalità dei consiglieri anche se non siano state rispettate le normali procedure di convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà + 1 dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti all'art.18. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.

IL COMITATO ESECUTIVO

Art. 20

Il Comitato Esecutivo è composto da 3 a 5 eletti all'interno del Consiglio di Amministrazione fra cui il Presidente e il VicePresidente. Il Comitato è validamente costituito con la presenza fisica o a mezzo videoconferenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Il Comitato viene presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.

Il Comitato ha il compito di dare esecuzione alle delibere assunte dal Consiglio d'Amministrazione e permane in carica quattro anni al pari del Consiglio stesso.

L'organo viene convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente a mezzo fax con cinque giorni di anticipo.

PRESIDENTE

Art. 21

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza, vacanza o impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente.

La carica di Presidente cessa al termine del proprio mandato di consigliere.

DIRETTORE GENERALE

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale della Fondazione, responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione.

Il Direttore Generale, in tale ambito, sovrintende allo svolgimento della attività della Fondazione. Egli provvede, in particolare, a delineare i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali, nonché a presentare i progetti di bilancio preventivo e consuntivo. Il Direttore Generale provvede alla assunzione del personale necessario per il buon funzionamento delle attività e ne cura la gestione.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con funzioni di Segretario le quali possono essere delegate a persona da lui incaricata.

COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

Art. 23

Il Collegio dei Partecipanti è costituito dai partecipanti alla Fondazione di cui agli artt. 11, 12, 13, 14 del presente statuto e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione.

Esso è validamente costituito in assemblea qualunque sia il numero dei presenti. Prima dell'inizio dei propri lavori l'Assemblea procederà in ogni seduta alla designazione di un coordinatore tra i partecipanti che presiederà l'attività dell'Assemblea stessa.

Il Collegio dei Partecipanti è organo consultivo che formula pareri e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci preventivi.

Il Collegio dei partecipanti può riunirsi in forma plenaria, come momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, gli eventuali rappresentanti degli Uffici e/o delegazioni

estere, nonché le rappresentanze di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni o enti italiani o esteri che ne facciano richiesta.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.24 –

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi nominati dal Consiglio di Amministrazione, che nomina contestualmente anche il Presidente del Collegio stesso, scelti tra persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili.

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e sulla legittimità delle deliberazioni degli organi della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, esercita il controllo contabile, redigendo apposite relazioni ed effettuando le verifiche di cassa.

Nell'espletamento delle proprie funzioni il Collegio può partecipare alle riunioni degli organi della Fondazione. I membri del Collegio dei Revisori restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

SCIoglimento

Art.25

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

NORME TRANSITORIE

Art. 26

In sede di prima applicazione del presente Statuto il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Direttivo nominati alla stipula dell'Atto Costitutivo, durano in carica fino al termine di approvazione del primo bilancio di esercizio con i poteri previsti dal presente statuto e dovranno occuparsi dell'avvio delle attività fondamentali della Fondazione promuovendo l'ingresso di nuovi soggetti.

Medesima durata è prevista per il Collegio dei Revisori che potrà essere confermato per il biennio successivo dal nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art.27

In sede di costituzione della presente Fondazione sarà formalizzato apposito contratto / convenzione per regolare i rapporti tra il Consorzio per il Recupero La Fornace di Asolo, che detiene in usufrutto o comodato d'uso o in diritto di superficie il complesso immobiliare dell'ex-Fornace di Asolo così come descritto in seguito, la società Asolo Futura srl che detiene la nuda proprietà dell'immobile e la stessa Fondazione "La Fornace dell'Innovazione". Tali accordi regoleranno la concessione dell'immobile con specifica disciplina che permetta alla Fondazione di essere operativa.

L'immobile a cui si fa riferimento si compone degli spazi adibiti ad Incubatore d'Impresa e a Centro servizi per le PMI (circa 2.400 mq), dei parcheggi interrati, dei nuovi spazi espositivi, dell'area polifunzionale di circa 1.500 mq coperti, degli spazi adibiti alla sorveglianza, degli spazi esterni, dei nuovi locali adibiti a magazzini, nonché della sala conferenze e del centro espositivo relativo al corpo principale della Fornace (si vedano planimetrie allegate).